

# COLLEGIO DEI CONSULTORI DELLA DIOCESI DI MILANO

## REGOLAMENTO

### I. NATURA E FINALITÀ

#### Art. 1

*“Il Collegio dei Consultori [CoCo], formato da presbiteri scelti dall’Arcivescovo tra i membri del Consiglio presbiterale, ha il compito di coadiuvare l’Arcivescovo nell’amministrazione dei beni della Diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette, con particolare attenzione alle finalità pastorali dei beni ecclesiastici. Altre funzioni, oltre a quelle specificamente previste dal Codice di diritto canonico in caso di sede vacante o impedita, possono essere delegate al Collegio dei Consultori dal Consiglio presbiterale, secondo le modalità stabilite nel proprio statuto, o attribuite dall’Arcivescovo allo stesso Collegio” (Sinodo Diocesano 47°, cost. 177, § 1).*

#### Art. 2

Le norme relative alla sua natura, ai suoi compiti e al suo funzionamento sono stabilite dal Codice di diritto canonico, dalle delibere applicative della CEI in materia amministrativa, dal Sinodo diocesano 47° e dal presente Regolamento.

### II. COMPITI

#### Art. 3

Il CoCo esercita funzioni di reggenza della diocesi in caso di sede impedita o di sede vacante:

a) *in sede impedita:*

elegge il sacerdote che deve governare la Diocesi, qualora non ci sia il Vescovo coadiutore o sia a sua volta impedito e non sia stato indicato un reggente dal Vescovo stesso, a norma del can. 413, § 1 (can. 413, § 2);

b) *in sede vacante:*

1. in mancanza del Vescovo ausiliare, informa la Santa Sede della morte del Vescovo (can. 422);
2. in mancanza del Vescovo ausiliare o di uno specifico intervento della Santa Sede, regge la Diocesi fino alla costituzione dell’Amministratore diocesano (can. 419);
3. entro otto giorni da quando si è ricevuta notizia che la sede vescovile è vacante, elegge l’Amministratore diocesano (can. 421, § 1);
4. assiste alla professione di fede dell’Amministratore diocesano (can. 833, 4°);
5. svolge i compiti propri del Consiglio presbiterale, che decade in sede vacante, fino alla costituzione del nuovo Consiglio entro un anno dalla presa di possesso del nuovo Vescovo (can. 501, § 2);
6. esprime il proprio consenso all’Amministratore diocesano in relazione a tre circostanze:
  - la concessione dell’escardinazione, dell’incardinazione e della licenza di trasferirsi in altra Chiesa particolare, dopo un anno di sede vacante (can. 272);
  - la rimozione dall’ufficio del Cancelliere o di altri notai di Curia (can. 485);
  - la concessione delle lettere dimissorie (can. 1018, § 1, 2°);
7. viene sentito in alcuni suoi membri dal Legato pontificio in occasione della nomina del nuovo Vescovo diocesano o del Vescovo coadiutore (can. 377, § 3);
8. assiste alla presa di possesso del nuovo Vescovo (can. 382, § 3; cf. can. 404 per la presa di

possesso del Vescovo coadiutore e ausiliare).

#### **Art. 4**

Il CoCo coadiuva l'Arcivescovo nell'amministrazione dei beni della Diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette:

- a) esprimendo il proprio *consenso* circa:
  1. gli atti di amministrazione straordinaria posti dall'Arcivescovo in qualità di amministratore della Diocesi o di altri enti diocesani, così come individuati dalla CEI (can. 1277; delibera CEI n. 37);
  2. gli atti di alienazione di beni ecclesiastici di valore superiore alla somma minima fissata dalla CEI (delibera n. 20: 250.000 euro) oppure di "ex voto" e di oggetti di valore artistico e storico (can. 1292);
  3. la stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti all'Arcidiocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo diocesano, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico (can. 1297; delibera CEI n. 38);
- b) esprimendo il proprio *parere* circa:
  1. le scelte di maggior rilievo, nell'ambito dell'amministrazione dei beni della Chiesa diocesana, sia di carattere generale (per es. sulle modalità di investimento delle somme appartenenti agli enti ecclesiastici), sia per casi singoli (per es. la destinazione di un immobile di particolare valore di proprietà di un ente centrale della diocesi) (can. 1277);
  2. la nomina e la rimozione dell'Economo della diocesi (can. 494, §§ 1 e 2);
  3. l'utilizzo del "fondo comune diocesano" a favore prevalentemente delle parrocchie in particolari difficoltà (cost. 328);
  4. gli atti di amministrazione straordinaria, posti dagli enti diocesani, per i quali è richiesto il nulla osta dell'Ordinario (can. 1281, § 1; cost. 338, § 1; decr. arc. 30 novembre 1990, prot. gen. 2283/90) nei termini previsti dalla normativa diocesana;
  5. ogni altra questione su cui l'Arcivescovo ritiene opportuno sentire il Collegio.

#### **Art. 5**

Il CoCo, in rappresentanza del Consiglio presbiterale e su mandato dello stesso, è chiamato a esprimere all'Arcivescovo il proprio *parere* circa:

- a) l'erezione, la soppressione e la modifica delle parrocchie (can. 515, § 2);
- b) la costruzione di una nuova chiesa (can. 1215, § 2);
- c) la riduzione a uso profano di una chiesa (can. 1222, § 2);
- d) le determinazioni per la Diocesi di Milano della normativa relativa al sostentamento del clero (ammontare della quota a carico degli enti, concessione di riduzioni, modalità di attribuzione dei punti aggiuntivi, ecc.);
- e) ogni altra questione di competenza del Consiglio presbiterale e dallo stesso delegata, a norma del proprio statuto, al Collegio.

Con cadenza annuale il CoCo darà relazione al Consiglio presbiterale circa la propria attività, i criteri pastorali ispiratori di essa e gli orientamenti assunti sulle materie demandategli dallo stesso Consiglio.

### **III. COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E OBBLIGHI DEI CONSULTORI**

#### **Art. 6**

*“Il Collegio dei Consultori della nostra Diocesi è composto da dodici presbiteri, scelti*

*dall'Arcivescovo tra i membri del Consiglio presbiterale in carica, cosicché tutte le zone pastorali e i principali settori pastorali della Diocesi vi siano rappresentati” (cost. 177, § 2).*

#### **Art. 7**

Il Collegio dura in carica cinque anni, tuttavia al termine del quinquennio continua a esercitare le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo CoCo (can. 502, § 1).

Durante il mandato i componenti del Collegio restano in carica anche se cessano di essere membri del Consiglio presbiterale. Qualora nel corso del quinquennio si rendesse necessario sostituire uno o più Consultori, i nuovi membri dureranno in carica fino al termine del mandato dell'intero Collegio.

#### **Art. 8**

I Consultori hanno l'obbligo di presenziare alle sessioni. In caso di tre assenze ingiustificate consecutive, il Consultore decade dal mandato.

La partecipazione al Collegio è a titolo gratuito, salvo il rimborso per le spese di viaggio.

### **IV. PRESIDENTE E SEGRETARIO**

#### **Art. 9**

Il CoCo “*è presieduto dall'Arcivescovo o, per mandato speciale, da un Vicario*” (cost. 177, § 2; cf. can. 502, § 2). Il Vicario partecipa alle riunioni in rappresentanza dell'Arcivescovo e si astiene dalle votazioni.

Qualora l'Arcivescovo partecipi alle sedute del CoCo, ne assume anche la presidenza.

In caso di sede vacante o impedita, la presidenza spetta a chi sostituisce interinalmente l'Arcivescovo o, in sua mancanza, al sacerdote del Collegio più anziano di ordinazione (can. 502, § 2).

#### **Art. 10**

Spetta al Presidente, in particolare: convocare il Collegio, moderare le sedute, sottoporre all'Arcivescovo i pareri e le delibere, mantenere i rapporti con altri organismi diocesani, in particolare con il Consiglio episcopale, il Consiglio presbiterale, il Consiglio per gli Affari Economici Diocesano (CAED) e gli Uffici o Servizi di Curia.

#### **Art. 11**

Il Segretario è nominato dall'Arcivescovo, anche al di fuori dei membri del CoCo, e svolge la stessa funzione presso il CAED, “*al fine di garantire un efficace coordinamento tra il Collegio dei Consultori e il Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi*” (cost. 179, § 1). Egli dura in carica per cinque anni e il suo mandato può essere rinnovato anche più volte.

Spetta in particolare al Segretario, o a un collaboratore da lui incaricato: redigere il verbale delle sedute, curare l'archivio del Collegio, preparare il materiale relativo alle diverse pratiche in accordo con i competenti Uffici o Servizi di Curia e trasmettere agli stessi le delibere dopo l'approvazione dell'Arcivescovo.

### **V. SESSIONI**

#### **Art. 12**

Il CoCo si raduna normalmente ogni due settimane per esaminare le pratiche di sua competenza.

Alcune sessioni possono essere dedicate allo studio di tematiche particolari. Convocazioni straordinarie, o in seduta congiunta con il CAED, possono essere richieste dall'Arcivescovo, dal Presidente o da almeno sette Consultori.

#### **Art. 13**

Il Presidente può invitare a partecipare al CoCo, senza diritto di voto, le persone la cui presenza riterrà utile ai fini della sessione, in particolare i Responsabili degli Uffici o Servizi di Curia interessati dalle materie in discussione.

#### **Art. 14**

Entro i tre giorni precedenti la sessione, il Segretario trasmette ai Consultori l'ordine del giorno, firmato dal Presidente, e mette a disposizione presso la propria sede la documentazione relativa alle pratiche da esaminare.

#### **Art. 15**

Le singole questioni vengono illustrate dal Presidente, o, su suo incarico, dal Segretario o dal Responsabile dell'Ufficio o Servizio competente.

#### **Art. 16**

Nel caso di pratiche di competenza anche del CAED, esse verranno *“di norma esaminate previamente dal Collegio dei Consultori, al fine di esperire anzitutto una valutazione più direttamente pastorale”* (cost. 179, § 2).

A tale scopo il CoCo dovrà mantenersi *“in costante rapporto con i Vicari episcopali di zona ed eventualmente con i Responsabili degli enti, anche tramite il componente del Collegio scelto dall'Arcivescovo come collegamento con la zona o il settore interessati”* (cost. 177, § 3).

#### **Art. 17**

Quando il Collegio è chiamato a offrire un parere o a dare il consenso circa una determinata questione, i Consultori devono pronunciarsi formalmente tramite voto, su invito del Presidente.

Il voto viene normalmente espresso a voce o per alzata di mano. Su richiesta dell'Arcivescovo o del Presidente o su istanza di almeno cinque Consultori, il voto deve essere dato in forma segreta.

La deliberazione è approvata se, presenti la maggioranza assoluta dei Consultori, ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, il *consenso* (cf. art. 4) del CoCo si ritiene non dato, il *parere* (cf. artt. 4 e 5), invece, viene trasmesso all'Arcivescovo con le motivazioni dei diversi orientamenti.

È diritto di ogni Consultore richiedere che venga messa a verbale, e possa così essere conosciuta dall'Arcivescovo, la propria opposizione motivata o qualunque altra osservazione.

Ciascun Consultore *“non può intervenire alla discussione e partecipare al voto quando si tratti di questioni relative a enti presso i quali svolge funzioni di responsabilità amministrativa”* (cost. 354).

#### **Art. 18**

I Consultori e i partecipanti al CoCo sono tenuti al riserbo sulle questioni discusse. Sono vincolati anche al segreto sull'espressione del voto e sulle questioni trattate, quando è richiesto dal Presidente (can. 127, § 3).

## **VI. VERBALE E SUA PRESENTAZIONE ALL'ARCIVESCOVO**

## **Art. 19**

Il verbale delle sessioni, redatto dal Segretario, viene presentato all'Arcivescovo dal Presidente. Tuttavia le pratiche di competenza anche del CAED, che hanno ottenuto l'approvazione del CoCo, non vengono sottoposte direttamente all'Arcivescovo, ma vengono trasmesse dal Presidente del Collegio al Presidente del CAED. Spetta a quest'ultimo la presentazione all'Arcivescovo in un unico verbale delle pratiche approvate dai due organismi.

## **VII. PROCEDURA D'URGENZA**

### **Art. 20**

Qualora esistano ragioni d'urgenza per deliberare su una pratica di competenza del CoCo e non sia possibile attendere la riunione programmata del Collegio, si può ricorrere a una procedura speciale. Sarà sufficiente, in questo caso, per l'approvazione della pratica il benestare del Presidente e quello di due Consultori.

Nella seduta successiva, il Presidente o uno dei Consultori firmatari della delibera d'urgenza, illustrerà al CoCo la pratica in questione, motivando la decisione presa con carattere d'urgenza.

*[in vigore dal 6 dicembre 2008]*